SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2005, n. **161.**

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 2, commi 1, 6, commi 3 e 4, 17, commi 2, 18, commi 2 e 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, che prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale per la loro attuazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»;

Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», in particolare l'articolo 2 comma 2, lettera *c)* punto 3);

Sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.

Art. 2.

Attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Attestazione di capacità finanziaria e comunicazioni delle imprese bancarie.

1. Le imprese che esercitano attività bancaria rilasciano, a richiesta delle imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000, l'attestazione prevista dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo medesimo, conformemente al modello allegato al presente regolamento ed in osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le imprese che esercitano attività bancaria effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.

Art. 3.

Attuazione dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad imprese stabilite in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.

1. Le autorità che applicano le sanzioni e le misure di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo medesimo, ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, comunica entro dieci giorni alla corrispondente autorità competente dello Stato nel quale l'impresa interessata è stabilita, anche attraverso le competenti rappresentanze del Governo italiano presso lo Stato medesimo, le informazioni ricevute ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

1. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 effettua la verifica periodica prevista dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo. Resta salvo il potere della citata autorità competente di effettuare la verifica della persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilità è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

3. La verifica della persistenza del requisito della capacità finanziaria è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la relativa documentazione dall'impresa interessata o dalle imprese di cui all'articolo 2, comma 1.

4. La verifica della persistenza del requisito dell'idoneità professionale è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa interessata o dalle amministrazioni competenti, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. È considerato non persistente il requisito dell'onorabilità, della capacità finanziaria o dell'idoneità professionale per l'impresa che, a richiesta dell'autorità competente di cui al comma 1, non fornisce, entro un congruo termine fissato dall'autorità medesima, le informazioni essenziali per le verifiche di cui al presente articolo.

Art. 5.

Attuazione dell'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Adeguamento ai requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, con il beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, si adeguano ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il disposto di cui al comma 2 si applica solo se le imprese interessate utilizzano esclusivamente i tipi di autoveicolo rispettivamente contemplati dal citato articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991.

4. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991 e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno dimostrato il requisito della capacità finanziaria mediante attestazione rilasciata da una società finanziaria, si adeguano al requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000 in occasione della prima verifica effettuata ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6.

Entrata in vigore. Articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 aprile 2005

Il Ministro: LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 334

ATTESTAZIONE

A seguito di richiesta dell'impresa ....
....
....
....

Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ....
....
....
....
....
....
....

VERIFICATO CHE

L'impresa ....

Ha disponibilità finanziaria per un importo pari a euro
....
....

RILASCIA

Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.

Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 126 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

NOTE

AVVERTENZA

Il testo unico delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 febbraio 2002, n. 36:

«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato *A* della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 1999);

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1º ottobre 1998 che modifica la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 96/26/CE del 29 aprile 1996;

Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 del 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Considerata la necessità di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformità ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

1. *Oggetto e definizioni.*

1.1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.

3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'art. 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue — mediante autoveicoli destinati, a norma dell'art. 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso — il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

3-*bis*. È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3.

4. È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

2. *Esenzioni.*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all'art. 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell'Unione europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all'art. 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all'art. 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.

3. *Direzione dell'attività.*

1. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.

2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b)*, per ogni altro tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

2-*bis*. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.

4. *Requisiti.*

1. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298 del 1974 ai fini dell'esercizio della relativa attività.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.

3. Le imprese di cui all'art. 1, comma 3, devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l'esercizio della relativa attività.

4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare nell'ambito della previsione dell'art. 1, comma 3, al momento dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.

5. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298 del 1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l'esercizio della attività di cui all'art. 1, comma 3.

5. *Onorabilità.*

1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma 1:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera *b)*, per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;

c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-*bis*, 513-*bis*, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895 per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 per il delitto di cui all'art. 18, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

f) abbia subìto, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subìto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) abbia subìto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera *f)*, commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:

a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice;

b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

c) per le ipotesi di cui alla lettera *f)* del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

6. *Requisito della capacità finanziaria.*

1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;

b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell'attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all'art. 21.

4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamento di cui all'art. 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

7. Requisito dell'idoneità professionale.

1. 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.

2. Il requisito dell'idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell'esame di cui all'art. 8.

3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in àmbito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.

4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'art. 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all'art. 8, comma 4.

5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:

a) si considera continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b) si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

5-*bis*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.

8. Esame di idoneità professionale.

1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'art. 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:

a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico.

2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera *a)*, sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera *b)*, sono attribuibili al massimo quaranta punti.

3. Per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 3, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera *a)*, almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera *b)*, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

4. Per gli effetti dell'art. 7, comma 4, l'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera *a)*, almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera *b)*, ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera *a)*, e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera *b)*.

6. Possono partecipare alle prove d'esame di cui al comma 1 le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d'esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

9. Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei.

1. L'autorità di cui all'art. 8, comma 6, rilascia, alla persona che ha superato l'esame ai sensi dell'art. 8, commi 3 o 4, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all'art. 7, comma 3, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attività ai sensi dell'art. 3. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.

10. Proseguimento provvisorio dell'attività.

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.

2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo.

3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge.

11. Perdita dell'onorabilità.

1. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.

2. L'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Se il requisito di cui all'art. 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del medesimo articolo, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'art. 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge.

12. Perdita della capacità finanziaria.

1. Se il requisito di cui all'art. 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.

2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'art. 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, può concedere un termine non superiore a un anno.

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'art. 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge.

13. Perdita dell'idoneità professionale.

1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'art. 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'art. 7 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'art. 24 della medesima legge.

13-bis. Partecipazione al procedimento.

1. Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1, assegna all'impresa interessata, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990. n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, procede anche all'audizione personale.

14. Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilità.

1. Per gli effetti dell'art. 5, è dato riconoscimento:

a) all'estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell'Unione Europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;

b) alle attestazioni, rilasciate dall'autorità di cui alla lettera *a)*, inerenti a quegli elementi, rilevanti per la sussistenza del requisito dell'onorabilità, che non costituiscono oggetto dell'atto di cui alla lettera *a)* medesima.

2. Se non è previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.

15. Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria.

1. Per gli effetti dell'art. 6 è dato riconoscimento:

a) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito,

ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere è stabilito;

b) all'attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera *a)*.

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell'art. 6, commi 1 e 2.

16. Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale.

1. Ai fini dell'art. 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea, o aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell'idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1° gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.

2. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1° gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1° gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'art. 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati. L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima.

17. Informazioni alle Autorità di altri Stati membri.

1. Le sanzioni e le misure di cui all'art. 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell'esercizio dell'attività delle imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, stabiliti in altri Stati dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.

2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1.

18. Verifiche ed adeguamenti.

1. Le autorità competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.

3. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.

19. Sanzioni.

1. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di lire.

2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 11, commi 2 o 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.

3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre a nove milioni di lire.

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 13, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall'autorità competente di cui all'art. 3, comma 1.

20. Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13, 20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22, 23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;

b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.

21. Regolamento di attuazione.

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1º aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.

22. Disposizioni transitorie.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, del dereto legislativo 14 marzo 1998 n. 85 è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 e comunque non oltre il 1º luglio 2001.

1-*bis*. A decorrere dalla data del 1º luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2006, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.

1 -*ter*. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei D.M. 16 maggio 1991, n. 198 e D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei trasporti.

23. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

(Art. 7, comma 2)

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 2

A. Elementi di diritto civile

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

Trasporti su strada di merci

3) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o da ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4) conoscere le disposizioni della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati ai passeggeri o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti di tale reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei commercianti (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione ed il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere il ruolo ed il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

2) conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3) conoscere le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporti su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4) conoscere le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3820/85 [1], nonché del regolamento (CEE) n. 3821/85 [2], e le misure pratiche per l'attuazione di tali regolamenti.

[1] Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

[2] Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione.

D. Elementi di diritto tributario

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:

1) all'IVA per i servizi di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi ed ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.) nonché gli oneri e le obbligazioni che ne derivano;

3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4) essere in grado di leggere e di interpretare un conto dei ricavi;

5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6) essere in grado di redigere un bilancio;

7) conoscere i vari elementi che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa, e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9) conoscere i principi degli studi di mercato («marketing»), della promozione della vendita dei servizi di trasporto, dell'elaborazione di schede clienti, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, ecc.;

10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti stradali (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

Trasporti su strada di merci

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13) conoscere le varie categorie dei soggetti ausiliari del trasporto, il loro ruolo, le loro funzioni e il loro eventuale statuto;

Trasporti su strada di viaggiatori

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di viaggiatori;

15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporti su strada di viaggiatori.

F. Accesso al mercato

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni;

2) conoscere la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3) conoscere i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli;

Trasporti su strada di merci

4) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica;

5) conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

Trasporti su strada di viaggiatori

6) conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di viaggiatori;

7) conoscere le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e essere in grado di elaborare programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e gestione tecnica

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le norme relative ai pesi ed alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione ed al controllo tecnico degli autoveicoli;

4) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare per la lotta contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

5) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

Trasporti su strada di merci

6) conoscere i diversi tipi di congegni di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 94/55/CE [1], dalla direttiva 96/35/CE [2] e del regolamento (CEE) n. 259/93 [3];

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali che vanno impiegati per tali trasporti (ATP);

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H. Sicurezza stradale

Trasporti su strada di merci e di viaggiatori

Il candidato deve in particolare:

1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);

2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia di condizioni del materiale da trasporto, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente;

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte ad evitare che si ripetano incidenti o gravi infrazioni;

Trasporti su strada di viaggiatori

5) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

[1] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada. Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione.

[2] Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

[3] Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97:

ALLEGATO II

Comunità europea

(Cartoncino di colore beige - formato: DIN A4)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla dello Stato membro interessato [1]	Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente [2]

ATTESTATO DI IDONEITà PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE [E INTERNAZIONALE] [3] SU STRADA DI MERCI [VIAGGIATORI] [3]

N . . .

[2] ______________________________ attesta

a) che [4] ______________________________

nato/a a ____________________ il ____________________

ha superato le prove dell'esame (anno: ____________; sessione: ____________) [5] organizzato per ottenere l'attestato di idoneità per il trasporto nazionale (e internazionale) [3] su strada di merci (viaggiatori) [3] conformemente alle disposizioni di [6] ______________________________

b) che la persona di cui alla lettera a) è abilitata a far valere la sua idoneità professionale nell'ambito di un'impresa di trasporto di merci (di viaggiatori) [3] su strada:

- che effettua unicamente trasporti nazionali nello Stato membro che ha rilasciato l'attestato [3];
- che effettua trasporti internazionali [3].

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

Rilasciato a ____________________ il ____________________

______________________________ [7].

[1] Sigla dello Stato: (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (P) Portogallo, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

[2] Autorità od organismo preventivamente designato a tale scopo da ciascuno Stato membro della Comunità europea per rilasciare il presente attestato.

[3] Cancellare la menzione inutile.

[4] Cognome e nomi; luogo e data di nascita.

[5] Identificazione dell'esame.

[6] Riferimento alle disposizioni di diritto interno adottate in materia conformemente alla direttiva summenzionata.

[7] Timbro e firma dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia l'attestato.».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— L'art. 2, comma 2, lettera *c)*, punto 3), della legge 1º marzo 2005, n. 32 recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 37, così recita:

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi)*. — *c)* per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*:

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei principi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti».

Note all'art. 1:

— Per gli artt. 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.

— L'art. 1, della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200, così recita:

«Art. 1 *(Istituzione dell'albo)*. — Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma.».

Nota all'art. 2:

— Per gli artt. 1 e 6 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per gli artt. 5 e 17 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per artt. 2, 3, 5, 6, 7, e 18 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Note all'art. 5:

— Per gli artt. 1, 5, 6 e 7 e 18 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 1, della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 9, del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, (Disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1987, n. 291, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n. 100, (Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1988, n. 76, così recita:*

«Art. 9 *(Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b)* e *c)*:

le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1º giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;

le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».

— L'art. 1, commi 2 e 3 del decreto del Ministero dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, così recita:*

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziana.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:

a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;

b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;

c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.

4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».

Il decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, (Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1992, n. 38.

Nota all'art. 6:

— Per l'art. 21 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, vedi note alle premesse.

05G0192

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 1° agosto 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Varese.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Viste le note n. 1119/05 del 18 luglio 2005 e n. 1150/05 del 25 luglio 2005 - corredate dal programma relativo all'esecuzione dei lavori della società Isella s.r.l. - con le quali il Direttore della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Varese, ha comunicato la chiusura dell'ufficio, per trasloco della relativa sede, per giorni 12 lavorativi a decorrere dal 25 luglio 2005 e più precisamente: dal 25 luglio al 6 agosto 2005;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Varese è accertato per i giorni dal 25 luglio 2005 al 6 agosto 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il Capo del dipartimento: CIOCCA

05A08202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La cooperativa 3G restauratori Trentini pscrl», in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiedecies* del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminate le risultanze ispettive dalle quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies*;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Le seguenti società cooperative, sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* di cui al decreto legislativo n. 6/2003, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, con provvedimento di questa autorità di vigilanza da iscriversi nel registro imprese.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente decreto può essere impugnato da chi ne abbia interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Decorso il termine *ex lege* di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute comunicazioni sospensive da parte di questa medesima autorità, il conservatore del registro delle imprese, cui il presente provvedimento è comunicato d'ufficio, provvederà direttamente agli atti di competenza:

«La cooperativa 3G restauratori Trentini Pscrl», con sede in Genova via Monte sei Busi n. 67, costituita per rogito Notaio Carlo D'Arco in data 18 gennaio 2000, repertorio n. 11966, registro delle imprese (c.f.) n. 03850820105.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 15 luglio 2005

Il dirigente: CASERTA

05A07626

DECRETO 18 luglio 2005.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di revisione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2005, n. 107;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

1) cooperativa «Cooperativa sociale insieme», con sede in Spoltore (Pescara) - via Reno n. 1 - costituita per rogito notaio Anchini Francesco in data 18 luglio 2003, repertorio n. 64589, codice fiscale n. 01694510684 - posizione (ex B.U.S.C.) n. 1704/316565;

2) cooperativa «Società cooperativa edilizia S. Camillo», con sede in Spoltore (Pescara) - via Catania n. 15 - costituita per rogito notaio Amicarelli Erminia in data 6 ottobre 1989, rep. n. 29044, codice fiscale n. 01250440680 - posizione (ex B.U.S.C.) n. 1356/248262;

3) cooperativa «Prometeo Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara - Corso V. Emanuele II n. 36 - costituita per rogito notaio Rozzi Pasquale in data 25 giugno 1991, repertorio n. 105940, codice fiscale n. 01303560682, posizione (ex B.U.S.C.) n. 1377/254626.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 18 luglio 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A07624

DECRETO 19 luglio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CASERTA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile che contempla: «L'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali dalle quali risulta che le sotto elencate cooperative sono in liquidazione ordinaria e non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono cancellate dal registro delle imprese:

1. soc. coop. «Congrega S. Raffaele», con sede in Frignano (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Giovanni Lupoli di Frignano in data 19 maggio 1987, B.U.S.C. n. 3576/227713, codice fiscale n. 01681580612, in liquidazione dal 6 luglio 1993;

2. soc. coop. «Il Castello», con sede in Marcianise (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Paolo Provitera di Carinola in data 23 novembre 1993, B.U.S.C. n. 4599/266650, codice fiscale n. 02110900616, in liquidazione dal 3 aprile 1996;

3. coc. coop. «Galazia Campana», con sede in Maddaloni (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Carlo Barletta di Maddaloni in data 27 gennaio 1952, B.U.S.C. n. 44/48261, reg. soc. n. 14/52, in liquidazione dal 15 giugno 1990;

4. soc. coop. «Cooperativa Sammaritana», con sede in S. Maria a Vico (Caserta) costituita per rogito notaio dott. Paolo Provitera di Carinola in data 18 luglio 1989, B.U.S.C. n. 4001/244249, codice fiscale n. 01868470616, in liquidazione dal 28 febbraio 1994.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa che lo ha emanato formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territo-

rialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Caserta, 19 luglio 2005

Il direttore provinciale: RUGGIERO

05A07630

DECRETO 20 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Come Una Volta a r.l.», in Isernia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguito in data 6 luglio 2005 risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Come Una Volta a r.l.», con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott. Michele Conti, in data 4 febbraio 1985, repertorio n. 15891, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00286380944, posizione B.U.S.C. n. 268, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un commissario liquidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) 86170 Isernia, tel. 0865/414449 - 0865/3704 - 0865/414440, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 20 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A07629-*bis*

DECRETO 20 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S.P.A.M.» a r.l., in Sessano del Molise.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della P.S. del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti in data 4 maggio 2005 e 11 luglio 2005 risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «S.P.A.M.» a r.l., con sede nel comune di Sessano del Molise, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Gamberale, in data 14 marzo 1996, repertorio n. 79720, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00377850946, posizione B.U.S.C. n. 422, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septie-*

sdecies del codice civile e del decreto ministeriale del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un commissario liquidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Berta n. 1 (Palazzo della provincia) - 86170 Isernia, tel. 0865/414449 - 0865/3704 - 0865/414440, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 20 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A07629

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 luglio 2005.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di San Giorio di Susa.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 24 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 29 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 7 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2005 e del 20 maggio 2005 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di San Giorio di Susa, in provincia di Torino, protocollo n. 769 del 5 aprile 2005, con la quale, nel trasmettere una relazione tecnica contenente i dati meteo rilevati dalla Stazione meteo attiva nel comune di San Giorio di Susa dal gennaio 1996, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di San Giorio di Susa medesimo alla zona climatica E;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. ENEA/UDA/Sisten/2005/26107 del 21 maggio 2005 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire ai comune di San Giorio di Susa e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di San Giorio di Susa vanno attribuiti 3013 gradi-giorno e va modificata la relativa zona climatica da E ad F;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comune di San Giorio di Susa, in provincia di Torino, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
–	–	–	–	–
TO	F	3013	420	San Giorio di Susa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08198

DECRETO 22 luglio 2005.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comune di Alatri.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001,

del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 24 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 29 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 7 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2005 e del 20 maggio 2005 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Alatri, in provincia di Frosinone, protocollo n. 9547 del 31 marzo 2005, con la quale, nell'evidenziare che il comune di Alatri si trova circondato da altri comuni, anche di altezze minori, ricadenti tutti in zona climatica E, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Alatri medesimo alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. ENEA/UDA/Sisten/2005/26104 del 21 aprile 2005 dalla quale risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire ai comune di Alatri e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Alatri vanno attribuiti 2102 gradi-giorno e va modificata la relativa zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Alatri, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
FR	E	2102	502	Alatri

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08197

DECRETO 26 luglio 2005.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Comuni di: Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,

comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNT;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 28 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2003, del 6 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 18 novembre 2003, del 17 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 2004, del 17 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 2004, del 29 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 21 dicembre 2004, del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2005, del 24 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 29 marzo 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2005, del 7 aprile 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2005 e del 20 maggio 2005 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Viste le lettere dei sindaci dei comuni di: Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico, tutti in provincia di Imperia, protocolli rispettivamente n. 1195 del 12 aprile 2005, n. 2222 del 21 aprile 2005, n. 1030 del 16 aprile 2005 e n. 518 del 13 aprile 2005 con le quali nel trasmettere una relazione geomorfologia e ambientale della valle del corso del torrente Arroscia, in provincia di Imperia, a firma di un tecnico abilitato, nonché i dati climatici, aggiornati al 31 dicembre 2004, rilevati nelle centraline gestite dal Centro meteo idrologico della regione Liguria-ARPAL, e le attestazioni relative ai periodi di accensione degli impianti di riscaldamento ed alla distribuzione degli abitanti dei singoli comuni sui rispettivi territori e nelle frazioni poste a quote più elevate di ciascun capoluogo, viene

chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione di tutti e quattro i comuni alla zona climatica D;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con note protocolli rispettivamente: ENEA/UDA Sisten/2005/27955, ENEA/UDA Sisten/2005/27964, ENEA/LTDA Sisten/2005/27957, e ENEA/UDA Sisten/2005/27961, tutte in data 29 aprile 2005, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire ai comuni di: Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico e che, sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, ai comuni di: Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico vanno attribuiti rispettivamente i gradi-giorno: 2153, 2290, 2103 e 2220 e va modificata per tutti e quattro i comuni la relativa zona climatica da D ad E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo e Vessalico, tutti in provincia di Imperia, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
IM	E	2153	155	Borghetto d'Arroscia
IM	E	2290	240	Pieve di Teco
IM	E	2103	124	Ranzo
IM	E	2220	192	Vessalico

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08195

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 14 luglio 2005, per problemi tecnici.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0007975 del 15 luglio 2005, che in data 14 luglio 2005 è stata inibita per problemi tecnici del S.I.C. - A.C.I. la presentazione di formalità tramite canale telematico da parte degli sportelli istituiti presso il P.R.A., l'Ufficio D.T.T., gli studi e le delegazioni abilitati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 18 luglio 2005, prot. n. 5883/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di irregolare funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 25 luglio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A08163

PROVVEDIMENTO 25 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 15 luglio 2005, per problemi tecnici.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0007880 del 12 luglio 2005, che in previsione della possibilità che al 31 dicembre 2005 venga raggiunto il milionesimo numero di registro

progressivo (al giorno 8 luglio assegnato sino al n. A725308R), peraltro non gestibile a livello tecnico-informatico dalle attuali procedure, si rende necessaria l'istituzione di un nuovo settore, contrassegnato dalla lettera «B».

In considerazione delle dimensioni della struttura e della complessità degli interventi, il personale dell'ufficio provinciale suddetto nella giornata del 15 luglio 2005 non ha effettuato servizio di sportello.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 22 luglio 2005, prot. n. 6044/2005/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 25 luglio 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A08164

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato di rettifica concernente la nomina dell'arch. Mauro Coletta a Commissario straordinario per il completamento delle opere e dei lavori necessari all'adeguamento della tratta Modena-Incisa e per la realizzazione della «Variante di Valico».

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2005, si intende allegata in calce e quindi parte integrante del decreto, la seguente tabella:

«AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

LAVORI DI ADEGUAMENTO AUTOSTRADALE TRATTA MODENA-INCISA
VARIANTE DI VALICO

NODO DI BOLOGNA

Modena - Bologna

Lotto 0
Lotto 1A
Lotto 1B
Lotto 2
Lotto 3
Prol. Tangenziale di Modena
Raccordo S. Cesareo

Tangenziale di Bologna

Lotti 1 - 3
Lotto 2
Lotto 4
Nuova Bazzanese

POTENZIAMENTO CASALECCHIO BARBERINO

Casalecchio - Sasso Marconi
VARIANTE DI VALICO
Sasso Marconi - La Quercia

Adduttore Reno - Setta
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4

La Quercia - Badia Nuova

Lotto 5A
Lotto 5B
Lotti 6 - 7
Svincolo di Rioveggio

Progettazione tratta/Lotto B

Cunicoli pilota
Badia Nuova-Aglio

Galleria di base
Raccordo svincolo di Poggiolino
Lotto 12

Aglio - Barberino

Svincolo di Barberino
Lotto 13

Interventi sul territorio (esclusi dai lotti)

Bretella di Fiorenzuola
Valorizzazione ambientale
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
S.S. Porrettana
S.S. Val di Setta
Viabilità Comune di Barberino - 14
Viabilità sv. Barberino - Ponte al Sasso

NODO DI FIRENZE

Barberino - Firenze Nord
Firenze Nord - Firenze Sud

Lotti 0 - 2 - 3
Lotti 1a - 1b
Lotti 4 - 5 - 6
Lotti 7 - 8
Firenze Sud - Incisa».

05A08225

MINISTERO DELLA SALUTE

Sospensione della produzione di medicinali per uso veterinario, rilasciata alla società I.C.F. - Industria Chimica Fine S.r.l., in Palazzo Pignano.

Con decreto OFF. 26/2005 del 19 luglio 2005, è sospesa, su richiesta della società, la produzione di medicinali per uso veterinario, rilasciata alla società I.C.F. - Industria Chimica Fine S.r.l. - codice fiscale 00853100196 per la propria officina sita in Palazzo Pignano (Cremona) via G.B. Benzoni, fraz. Scannabue.

05A08165

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis RTCV 1194».

Estratto decreto n. 58 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia NOBILIS RTCV 1194 vaccino vivo contro la rinotracheite aviare.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0151/001.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 103735015;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103735027;

10 flaconi da 2500 dosi - A.I.C. n. 103735039;

10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103735041.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principio attivo: da un minimo $10^{1.5}$ $TCID_{50}$ ad un massimo di $10^{3.7}$ $TCID_{50}$ di virus vivo attenuato della rinotracheite aviare ceppo 11/94;

eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche:

per broilers e per pollastre destinate alla produzione di uova da consumo e da riproduzione, dall'età di un giorno;

polli da carne (boiler), pollastre destinate alla produzione di uova da consumo e da riproduzione: immunizzazione attiva al fine di ridurre la frequenza e la gravità dei sintomi clinici causati dall'infezione con il virus della rinotracheite aviare (pneumovirus aviare).

Validità: 24 mesi.

Dopo la ricostituzione: 2 ore.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Regime di dispensazione: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

05A08169

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Vasotop».

Estratto provvedimento n. 168 del 27 luglio 2005

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0103/004-005/E004.

Specialità medicinale per uso veterinario VASOTOP.

Confezioni:

2 blister da 14 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900014;

10 blister da 14 compresse da 1,25 mg - A.I.C. n. 102900026;

2 blister da 14 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900038;

10 blister da 14 compresse da 2,5 mg - A.I.C. n. 102900040;

2 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102900053;

10 blister da 14 compresse da 5 mg - A.I.C. n. 102900065.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

2 blister da 14 compresse da 0,625 mg - A.I.C. n. 102900077;

10 blister da 14 compresse da 0,625 mg - A.I.C. n. 102900089;

2 blister da 14 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 102900091;

10 blister da 14 compresse da 10 mg - A.I.C. n. 102900103.

Validità: la validità delle nuove confezioni è di tre anni in confezionamento integro.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A08170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acesal»

Estratto provvedimento n. 169 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ACESAL.

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103705012;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 103705024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103705036.

Titolare A.I.C. Intervet Productions S.r.l. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: modifica di denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza la modifica della denominazione della specialità medicinale da «Acesal» in «Niccopir». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovermina»

Estratto provvedimento n. 170 del 27 luglio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario IZOVERMINA polvere orale.

Confezione: busta carta polietilene allumino 1000 g per cavallo sportivo - A.I.C. n. 102045010.

Titolare A.I.C. IZO S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - modifica confezionamento primario.

Si autorizza la sostituzione della busta in carta politenata da 1000 g per cavallo sportivo con il barattolo in polietilene con tappo in gomma, dotato di fascetta a strappo di sicurezza, contenente 1000 g di polvere. Il numero di A.I.C. resta invariato.

La validità della confezione barattolo in polietilene da 1000 g resta invariata: 36 mesi per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

La quantità di acqua addizionata di Izovermina deve essere consumata entro dodici ore.

I lotti già prodotti con il confezionamento busta in carta politenata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stabox 5% premix»

Estratto provvedimento n. 171 del 28 luglio 2005

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi STABOX 5% PREMIX modifica numero di autorizzazione immissione in commercio.

Titolare A.I.C.:Virbac S.p.a., via dei Gracchi, 30 - Milano, codice fiscale n. 0680229015.

Confezioni:

barattolo da 1 kg - PM00010001;

sacco da 6 kg - PM00010002;

sacco da 8 kg - PM00010003;

sacco da 20 kg - PM00010004;

sacco da 25 kg - PM00010005;

sacco da 50 kg - PM00010006.

Oggetto del provvedimento: alla premiscela per alimenti medicamentosi «Stabox 5% premix» indicata in oggetto vengono attribuiti i seguenti numeri A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102486014;

sacco da 6 kg - A.I.C. n. 102486026;

sacco da 8 kg - A.I.C. n. 102486038;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102486040;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102486053;

sacco da 50 kg - A.I.C. n. 102486065,

in sostituzione di quelli indicati nel decreto n. 200 del 4 dicembre 1996.

Le confezioni devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante i numeri di A.I.C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08173

Comunicato relativo al provvedimento n. 124 del 19 maggio 2005 riguardante la procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Guardian SR» iniettabile.

Nel provvedimento n. 124 del 19 maggio 2005 del Ministero della salute riguardante la procedura di mutuo riconoscimento n. IT/V/0111/001/II/01 della specialità medicinale per uso veterinario GUARDIAN SR iniettabile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005 alla pag. n. 57 laddove è scritto: «Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il provvedimento n. 105 del 26 aprile 2005», si deve intendere: «Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e annulla e sostituisce il provvedimento n. 105 del 26 aprile 2005».

05A08166

Comunicato relativo al decreto n. 45 del 16 giugno 2005 riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Etrex"».

Nel decreto n. 45 del 16 giugno 2005 del Ministero della salute riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ETREX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2005, alla pag. n. 15 laddove è scritto:

«10 fiale da 50 mg/l - A.I.C. n. 103703017;

30 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103703029;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103703031»,

leggasi:

«10 fiale da 50 mg/l - A.I.C. n. 103704019;

30 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103704021;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103704033».

05A08167

Comunicato relativo al decreto n. 46 del 16 giugno 2005 riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Altadol"».

Nel decreto n. 46 del 16 giugno 2005 del Ministero della salute riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ALTADOL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 158 del 9 luglio 2005 alla pagina n. 16 laddove è scritto:

«Titolare A.I.C.: A.F.I. - Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede legale e fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47 - codice fiscale 00718850159»,

leggasi:

«Titolare A.I.C.: Farmevet S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale 0377670968».

05A08168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36558 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Morteo Container S.p.a. con sede in Zermeghedo (Vicenza), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1º febbraio 2005.

Con decreto n. 36559 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tecumseh Europa S.p.a. con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36560 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eredi Andreani Adriano S.p.a. con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36561 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rammendature Bertomoro S.r.l. con sede in Cossato (Biella) unità di Lessona (Biella), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36562 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Alpe di A. Persichetti & C. S.p.a. con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36563 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della - Elsag STI S.p.a. con sede in Piacenza, unità di Roma, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36564 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Nazareno Gabrielli dal 27 aprile 2005 Vela S.p.a. in liquidazione con sede in Tolentino (Macerata), unità di Milano e Tolentino (Macerata), per il periodo dal 28 marzo 2005 al 27 marzo 2006.

Con decreto n. 36565 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine Cardi S.p.a. con sede in Verona, unità di Verona, per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 36566 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mecom S.p.a. con sede in Senise (Potenza), unità di Senise, per il periodo dal 9 marzo 2005 all'8 marzo 2006.

Con decreto n. 36567 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Atlante S.r.l. con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), unità di Montegiorgio, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36568 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Confezioni Calabresi S.r.l. con sede in Cetraro (Cosenza), unità di Cetraro, per il periodo dal 28 aprile 2005 al 27 ottobre 2005.

Con decreto n. 36569 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Pelletterie Enzo Moreno S.r.l. con sede in Melito di Napoli (Napoli), unità di Melito di Napoli, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36570 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sitas S.p.a. con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano, per il periodo dal 28 marzo 2005 al 27 marzo 2006.

Con decreto n. 36571 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della High Line S.p.a. con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36572 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Mindo S.r.l. con sede in Roma, unità di Sparanise (Caserta), per il periodo dal 4 gennaio 2005 al 3 gennaio 2006.

Con decreto n. 36573 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della TMI Europe S.p.a. con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36574 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sophia S.r.l. con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo, per il periodo dal 7 marzo 2005 al 4 marzo 2006.

Con decreto n. 36575 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della - Schiavi Macchine Industriali S.p.a. con sede in Milano, unità di Castronno (Varese), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36576 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Castellina S.p.a. con sede in Castelpizzuto (Isernia), unità di Castelpizzuto, per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005.

Con decreto n. 36577 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CSP International Industria Calze S.p.a. con sede in Ceresara (Mantova), unità di Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 30 dicembre 2005.

Con decreto n. 36578 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Meccanica Bassi S.p.a. con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 25 febbraio 2006.

Con decreto n. 36579 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Allison S.p.a. con sede in Padova, unità di Volta Mantovana (Mantova), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 12 febbraio 2006.

Con decreto n. 36580 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CIR Food c/o Donora Elettrodomestici Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggio nell'Emilia, unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36581 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della FIAV L. Mazzacchera S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36582 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tintoria Zerbi S.r.l. con sede in Milano, unità di Lonate Ceppino (Varese), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36583 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cartiera Alto Milanese S.p.a. con sede in Fagnano Olona (Varese), unità di Fagnano Olona, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36585 del 18 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della S.I.E. Società Iniziative Editoriali S.p.a. con sede in Trento, unità di Trento, per il periodo dal 1º marzo 2005 al 31 agosto 2005.

05A08174

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36532 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Morteo Container S.p.a. con sede in Zermeghedo (Vicenza), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 2 agosto 2004 al 1º agosto 2006.

Con decreto n. 36533 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tecumseh Europa S.p.a. con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36534 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eredi Andreani Adriano S.p.a. con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36535 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rammendature Bertomoro S.r.l. con sede in Cossato (Biella), unità di Lessona (Biella), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36536 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Alpe di A. Persichetti & C. S.p.a. con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º aprile 2005 al 31 marzo 2006.

Con decreto n. 36537 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Elsag STI S.p.a. con sede in Piacenza unità di Roma, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36538 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nazareno Gabrielli ora Vela S.p.a. in liquidazione con sede in Tolentino (Macerata) unità di Milano e Tolentino, per il periodo dal 28 marzo 2005 al 27 marzo 2006.

Con decreto n. 36539 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine Cardi S.p.a. con sede in Verona, unità di Verona, per il periodo dal 6 dicembre 2004 al 5 dicembre 2005.

Con decreto n. 36540 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mecom S.p.a. con sede in Senise (Potenza) unità di Senise, per il periodo dal 9 marzo 2005 all'8 marzo 2006.

Con decreto n. 36541 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Atlante s.r.l. con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), unità di Montegiorgio, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36542 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della Confezioni Calabresi S.r.l. con sede in Cetraro (Cosenza), unità di Cetraro, per il periodo dal 28 aprile 2005 al 27 ottobre 2005.

Con decreto n. 36543 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pelletterie Enzo Moreno S.r.l. con sede in Melito di Napoli, (Napoli), unità di Melito di Napoli, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36544 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sitas S.p.a. con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano, per il periodo dal 28 marzo 2005 al 27 marzo 2006.

Con decreto n. 36545 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della High Line S.p.a. con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), unità di Morrovalle (Macerata), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36546 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Mindo S.r.l. con sede in Roma, unità di Sparanise (Caserta), per il periodo dal 4 gennaio 2005 al 3 gennaio 2006;

Con decreto n. 36547 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della TMI Europe S.p.a. con sede in Vercelli, unità di Vercelli, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36548 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sophia S.r.l. con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo, per il periodo dal 7 marzo 2005 al 4 marzo 2006.

Con decreto n. 36549 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Schiavi Macchine Industriali S.p.a. con sede in Milano, unità di Castronno (Varese), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36550 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Castellina S.p.a. con sede in Castelpizzuto (Isernia), unità di Castelpizzuto, per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005.

Con decreto n. 36551 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CSP International Industria Calze S.p.a. con sede in Ceresara (Mantova), unità di Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 30 dicembre 2005.

Con decreto n. 36552 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Meccanica Bassi S.p.a. con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 25 febbraio 2006.

Con decreto n. 36553 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Allison S.p.a. con sede in Padova, unità di Volta Mantovana (Mantova), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 12 febbraio 2006.

Con decreto n. 36554 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CIR Food c/o Donora Elettrodomestici Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Reggio nell'Emilia, unità di Cortenuova (Bergamo), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36555 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della FIAV L. Mazzacchera S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36556 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tintoria Zerbi S.r.l. con sede in Milano, unità di Lonate Ceppino (Varese), per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 36557 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cartiera Alto Milanese S.p.a. con sede in Fagnano Olona (Varese), unità di Fagnano Olona, per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

05A08175

Provvedimento di approvazione programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36584 del 18 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e n. 62/2001, per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 marzo 2007 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 7 marzo 2005 al 6 settembre 2005 della Hachette Rusconi S.p.a. con sede in Milano, unità di Milano.

05A08176

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betesil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 435 del 29 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BETESIL nelle forme e confezioni: «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati; «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati; «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, fraz. San Grato, via Emilia n. 99, c.a.p. 26900, Italia, codice fiscale 10616310156.

Confezione: «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati - A.I.C. n. 035863012 (in base 10), 126GH4 (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Teikoku Seiyaku Co. Ltd. - Kagawa (Giappone), 567 Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Okawa-Gun (produzione e confezionamento primario); Ibsa Institut Biochimique SA - Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (confezionamento terminale); Laboratoires Genevrier S.A. - 280 Rue de Goa - Z.I. Les Trois Moulins - Parc de Sophia - Antipolis - 06600 Antibes (Francia) (controllo sul prodotto finito e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto medicato contiene:

principio attivo: betametasone valerato 2,25 mg, corrispondente a betametasone 1,845 mg;

eccipienti: sodio ialuronato 4,5 mg; 1,3 butilen glicole 67,5 mg; glicerolo 877,5 mg; disodio edetato 1,8 mg; acido tartarico 33,75 mg; alluminio glicinato 1,35 mg; acido poliacrilico (soluzione 20%) 450 mg; acido poliacrilico 22,5 mg; sodio poliacrilato 90 mg; Idrossipropilcellulosa 11,25 mg; carmellosa sodica 96,75 mg; metil paraidrossibenzoato 2,25 mg; propil paraidrossibenzoato 1,125 mg; acqua purificata 587,475 mg; tessuto non tessuto 236,25 mg; film di polietilene tereflalato 958,65 mg.

Confezione: «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati - A.I.C. n. 035863024 (in base 10), 126GHJ (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Teikoku Seiyaku Co. Ltd. - Kagawa (Giappone), 567 Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Okawa-Gun (produzione e confezionamento primario); Ibsa Institut Biochimique SA - Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (confezionamento terminale);

Laboratoires Genevrier SA. - 280 Rue de Goa - Z.I. Les Trois Moulins - Parc de Sophia - Antipolis - 06600 Antibes (Francia) (controllo sul prodotto finito e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto medicato contiene:

principio attivo: betametasone valerato 2,25 mg, corrispondente a betametasone 1,845 mg;

eccipienti: sodio ialuronato 4,5 mg; 1,3 butilen glicole 67,5 mg; glicerolo 877,5 mg; di sodio edetato 1,8 mg; acido tartarico 33,75 mg; alluminio glicinato 1,35 mg; acido poliacrilico (soluzione 20%) 450 mg; acido poliacrilico 22,5 mg; sodio poliacrilato 90 mg; idrossipropilcellulosa 11,25 mg; carmellosa sodica 96,75 mg; metil paraidrossibenzoato 2,25 mg; propil paraidrossibenzoato 1,125 mg; acqua purificata 587,475 mg; tessuto non tessuto 236,25 mg; film di polietilene tereflalato 958,65 mg.

Confezione: «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati - A.I.C. n. 035863036 (in base 10), 126GHW (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Teikoku Seiyaku Co. Ltd. - Kagawa (Giappone), 567 Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Okawa-Gun (produzione e confezionamento primario); Ibsa Institut Biochimique SA - Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (confezionamento terminale); Laboratoires Genevrier S.A. - 280 Rue de Goa - Z.I. Les Trois Moulins - Parc de Sophia - Antipolis - 06600 Antibes (Francia) (controllo sul prodotto finito e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto medicato contiene:

Principio attivo: Betametasone valerato 2,25 mg, corrispondente a betametasone 1,845 mg.

Eccipienti: sodio ialuronato 4,5 mg; 1,3 butilen glicole 67,5 mg; glicerolo 877,5 mg; disodio edetato 1,8 mg; acido tartarico 33,75 mg; alluminio glicinato 1,35 mg; acido poliacrilico (soluzione 20%) 450 mg; acido poliacrilico 22,5 mg; sodio poliacrilato 90 mg; idrossipropilcellulosa 11,25 mg; carmellosa sodica 96,75 mg; metil paraidrossibenzoato 2,25 mg; propil paraidrossibenzoato 1,125 mg; acqua purificata 587,475 mg; tessuto non tessuto 236,25 mg; film di polietilene tereflalato 958,65 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di gravi affezioni cutanee di origine infiammatoria, quali eczemi che non rispondono alla terapia con corticosteroidi meno potenti, psoriasi localizzata, lichenificazioni, lichen planus, granuloma anulare, pustolosi palmare e plantare, mycosis fungoides.

Per la particolarità della sua forma farmaceutica Betesil 2,250 mg cerotto medicato trova un'applicazione ideale nel trattamento di placche psoriatiche recalcitranti e localizzate in zone quali ginocchio, gomito e faccia anteriore della tibia per un'area di trattamento non superiore al 5% della superfice corporea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035863012 «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035863024 «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035863036 «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035863012 «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 035863024 « 2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 035863036 «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08185

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortiflam»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 436 del 29 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CORTIFLAM nelle forme e confezioni: «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati; «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati; «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati.

Titolare A.I.C.: Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lodi, fraz. San Grato, via Emilia 99, c.a.p. 26900, Italia, codice fiscale 10616310156.

Confezione: «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727015 (in base 10), 1229P7 (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Teikoku Seiyaku Co. Ltd. - Kagawa (Giappone), 567 Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Okawa-Gun (produzione e confezionamento primario); Ibsa Institut Biochimique SA - Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (confezionamento terminale); Laboratoires Genevrier S.A. - 280 Rue de Goa - Z.I. Les Trois Moulins - Parc de Sophia - Antipolis - 06600 Antibes (Francia) (controllo sul prodotto finito e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto medicato contiene:

principio attivo: betametasone valerato 2,25 mg, corrispondente a betametasone 1,845 mg;

eccipienti: sodio ialuronato 4,5 mg; 1,3 butilen glicole 67,5 mg; glicerolo 877,5 mg; disodio edetato 1,8 mg; acido tartarico 33,75 mg; alluminio glicinato 1,35 mg; acido poliacrilico (soluzione 20%) 450 mg; acido poliacrilico 22,5 mg; sodio poliacrilato 90 mg; idrossipropilcellulosa 11,25 mg; carmellosa sodica 96,75 mg; metil paraidrossibenzoato 2,25 mg; propil paraidrossibenzoato 1,125 mg; acqua purificata 587,475 mg; tessuto non tessuto 236,25 mg; film di polietilene tereflalato 958,65 mg.

Confezione: «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727027 (in base 10), 1229PM (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Teikoku Seiyaku Co. Ltd. - Kagawa (Giappone), 567 Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Okawa-Gun (produzione e confezionamento primario); Ibsa Institut Biochimique SA - Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (confezionamento terminale); Laboratoires Genevrier S.A. - 280 Rue de Goa - Z.I. Les Trois Moulins - Parc de Sophia - Antipolis - 06600 Antibes (Francia) (controllo sul prodotto finito e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto medicato contiene:

principio attivo: betametasone valerato 2,25 mg, corrispondente a betametasone 1,845 mg;

eccipienti: sodio ialuronato 4,5 mg; 1,3 butilen glicole 67,5 mg; glicerolo 877,5 mg; disodio edetato 1,8 mg; acido tartarico 33,75 mg; alluminio glicinato 1,35 mg; acido poliacrilico (soluzione 20%) 450 mg; acido poliacrilico 22,5 mg; sodio poliacrilato 90 mg; idrossipropilcellulosa 11,25 mg; carmellosa sodica 96,75 mg; metil paraidrossibenzoato 2,25 mg; propil paraidrossibenzoato 1,125 mg; acqua purificata 587,475 mg; tessuto non tessuto 236,25 mg; film di polietilene tereflatato 958,65 mg.

Confezione: «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati - A.I.C. n. 035727039 (in base 10), 1229PZ (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Teikoku Seiyaku Co. Ltd. - Kagawa (Giappone), 567 Sanbonmatsu, Ochi-Cho, Okawa-Gun (produzione e confezionamento primario); Ibsa Institut Biochimique SA - Lugano (Svizzera), via Al Ponte 13 (confezionamento terminale); Laboratoires Genevrier S.A. - 280 Rue de Goa - Z.I. Les Trois Moulins - Parc de Sophia - Antipolis - 06600 Antibes (Francia) (controllo sul prodotto finito e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto medicato contiene:

principio attivo: betametasone valerato 2,25 mg, corrispondente a betametasone 1,845 mg;

eccipienti: sodio ialuronato 4,5 mg; 1,3 butilen glicole 67,5 mg; glicerolo 877,5 mg; disodio edetato 1,8 mg; acido tartarico 33,75 mg; alluminio glicinato 1,35 mg; acido poliacrilico (soluzione 20%) 450 mg; acido poliacrilico 22,5 mg; sodio poliacrilato 90 mg; idrossipropilcellulosa 11,25 mg; carmellosa sodica 96,75 mg; metil paraidrossibenzoato 2,25 mg; propil paraidrossibenzoato 1,125 mg; acqua purificata 587,475 mg; tessuto non tessuto 236,25 mg; film di polietilene tereflatato 958,65 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di gravi affezioni cutanee di origine infiammatoria, quali eczemi che non rispondono alla terapia con corticosteroidi meno potenti, psoriasi localizzata, lichenificazioni, lichen planus, granuloma anulare, pustolosi palmare e plantare, mycosis fungoides.

Per la particolarità della sua forma farmaceutica "Cortiflam" 2,250 mg cerotto medicato trova un'applicazione ideale nel trattamento di placche psoriatiche recalcitranti e localizzate in zone quali ginocchio, gomito e faccia anteriore della tibia per un'area di trattamento non superiore al 5% della superfice corporea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 035727015 - «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035727027 «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035727039 «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035727015 - «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035727027 «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035727039 «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08184

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Hexal».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 474 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE HEXAL nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), Centro direzionale Colleoni, palazzo Andromeda, via Paracelso n. 16, c.a.p. 20041, codice fiscale 01312320680.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036667018 (in base 10), 12YZNB (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici - Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

Eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetostearil etere 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036539, relativo al farmaco «Gentamicina e Betametasone Epifarma» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1 % + 0,1 % crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036667018 (in base 10) 12YZNB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036667018 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08183

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone EG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 475 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE EG nella forma e confezione: «0,1 % + 0,1 % crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31, c.a.p. 20124, codice fiscale n. 12432150154.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036536011 (in base 10), 12UZQC (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici - Piacenza, stradone Farnese, 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetostearileter 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1 % + 0,1 % crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036536011 (in base 10) 12UZQC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036536011 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08180

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Epifarma».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 476 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE EPIFARMA nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «0,1 % + 0,1 % crema» tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036539017 (in base 10) 12V2N9 (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici - Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

Eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetostearileter 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1 % + 0,1 % crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036539017 (in base 10) 12V2N9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036539017 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08182

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Pharmeg».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 477 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA e BETAMETASONE PHARMEG nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: PHARMEG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via dei Giardini n. 34, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01572000766.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036537013 (in base 10) 12V0PP (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici - Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036537013 (in base 10) 12V0PP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 036537013 «0,1 % + 0,1 % crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08181

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone Ipso-Pharma».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 478 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE IPSO-PHARMA nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: IPSO PHARMA s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01256840768.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036540019 (in base 10) 12V3MM (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici - Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 036540019 (in base 10) 12V3MM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036540019 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08179

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gentamicina e Betametasone FG».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 479 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GENTAMICINA E BETAMETASONE FG nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolate A.I.C.: FG s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01444240764.

Confezione: «0,1 % + 0,1% crema» tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036538015 (in base 10) 12V1NZ (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel farmaceutici - Piacenza, stradone Farnese n. 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

A.I.C. n. 036538015 (in base 10) 12V1NZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036538015 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08178

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Getason»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 480 del 29 luglio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GETASON nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (PZ), via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01135800769.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036665014 (in base 10) 12YXPQ (in base 32) forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici - Piacenza, stradone Farnese, 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone 0,1 g (come betametasone valerato 0,122 g);

Eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier identificato dal codice A.I.C. n. 036539, relativo al farmaco GENTAMICINA E BETAMETASONE EPIFARMA e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036665014 (in base 10) 12YXPQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036665014 «0,1%+0,1% crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08187

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fidagenbeta»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 481 del 29 luglio 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FIDAGENBETA nella forma e confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, c.a.p. 35031, codice fiscale 00204260285.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036661015 (in base 10) 12YTSR (in base 32) forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Doppel Farmaceutici - Piacenza, Stradone Farnese, 118 (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principi attivi: gentamicina 0,1 g (come gentamicina solfato 0,166 g), betametasone (come betametasone valerato 0,122 g);

eccipienti: clorocresolo 0,1 g; macrogol cetosteariletere 1,8 g; alcool cetostearilico 7,2 g; vaselina bianca 15 g; paraffina liquida 6 g; sodio fosfato diidrato 0,993 g; sodio fosfato dodecaidrato 0,107 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Tra le loro indicazioni vi sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036539, relativo al farmaco GENTAMICINA E BETAMETASONE EPIFARMA e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - A.I.C. n. 036661015 (in base 10) I2YTSR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036661015 «0,1% + 0,1% crema» tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Brunifarma».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 448 del 29 luglio 2005

Medicinale CITALOPRAM BRUNIFARMA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Brunifarma S.r.l., con sede in via Maestra La Barbera, 18, Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale 04874220827.

Confezione: A.I.C. n. 036038014 «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 15 ml.

È ora trasferita alla società: Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270, Milano, con codice fiscale 12582960154.

Con variazione della denominazione in: Citalopram Ratiopharm Italia.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08188

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trittico».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 615 del 21 luglio 2005

Medicinale: TRITTICO.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

Da A.I.C. n. 022323012 - «50 mg soluzione iniettabile» 3 fiale 5 ml a A.I.C. n. 022323012 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale 5 ml.

Da A.I.C. n. 022323087 - «H» 1 flacone 250 ml (sospesa) a A.I.C. n. 022323087 - «67,2 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «67,2 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml (A.I.C. n. 22323087), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08189

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lefcar»

Estratto determinazione AIC/N n. 590 del 21 luglio 2005

Medicinale: LEFCAR.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025378035 - «1 g soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml varia a: «1 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 025378098 - «2 g soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml varia a: «2 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le confezioni «2 g/5 ml soluzione iniettabile «5 fiale da 5 ml» (A.I.C. n. 025378086), e «2 g/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini da 10 ml (A.I.C. n. 025378098), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

05A08190

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Systen».

Estratto determinazione A.I.C./N n. 609 del 21 luglio 2005

Medicinale: SYSTEN.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti, 23, c.a.p. 20093, Italia, codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: Modifica Standard Terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da A.I.C. n. 028648032 - «50 MCG/DIE cerotti transdermici» 8 cerotti a A.I.C. n. 028648032 - «50 MCG/DIE cerotto transdermico» 8 cerotti;

da A.I.C. n. 028648044 - «25 MCG/DIE cerotti transdermici» 8 cerotti a A.I.C. n. 028648044 - «25 MCG/DIE cerotto transdermico» 8 cerotti.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anafranil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 614 del 21 luglio 2005

Medicinale: ANAFRANIL.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Driggio - Varese, largo Umberto Boccioni, 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.:

11. cambiamento del produttore del principio attivo;

12. modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo;

13. dimensioni del lotto del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzato il cambiamento del produttore del principio attivo per il processo di salificazione della clomipramina base (composto 3) per ottenimento di Clomipramina cloridrato (composto 4) + controllo microbiologico della stessa.

Da: Novartis Pharma Schweizerhalle AG CH - 4133 Pratteln (Switzerland) a: Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35 CH - 4056 Basel (Switzerland).

Per gli studi di stabilità sulla sostanza attiva fabbricata per la soluzione iniettabile:

si conferma lo stabilimento: Novartis International Pharmaceutical Ltd Branch Ireland, Ringaskiddy - Co. Cork (Ireland).

Restano invariati gli altri elementi autorizzati.

Il processo di macinatura e setacciatura rimane presso lo stabilimento Novartis Pharma Stein AG, Schaffhuserstrasse CH-4332 Stein (Switzerland).

Il controllo finale della sostanza attiva rimane presso lo stabilimento: Novartis International Pharmaceutical Ltd Branch Ireland, Ringaskiddy - Co. Cork (Ireland) e presso lo stabilimento Novartis Pharma Schweizerhalle AG CH-41 33 Pratteln (Switzerland).

È inoltre autorizzata la modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

Per lo step di produzione per ottenimento clomipramina base (composto 3).

Da: utilizzo di acido solforico 92-94% a: utilizzo di acido solforico 96%.

Per lo step di produzione per ottenimento clomipramina cloridrato (composto 4).

Da: la reazione si considera completata al raggiungimento del range di pH 3,5 - 4,0 a: la reazione si considera completata al raggiungimento del range di pH 2,0 - 4,0.

Modifica delle dimensioni del lotto del principio attivo.

Da: circa 660 kg utilizzando il 100% di composto 3 = Clomipramina base (650 kg) a: circa 33 kg utilizzando solo 33 kg di composto 3 = Clomipramina base (650 kg) relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 021643034 - «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A08191

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501189/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00